



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 46**

Riunione del 23 MAGGIO 2012

48.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Cecilia POLTRONIERI** tesserata atleta
- **Gaia MANTOVANI** tesserata atleta
- **VOLLEY STADIUM** in persona del Presidente pro tempore
- **Alberto GRECO** nella qualità di Presidente *pro tempore* Volley Stadium

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai -Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava le odierne incolpate **Cecilia POLTRONIERI** e **Gaia MANTOVANI** per rispondere delle violazioni degli artt. 10bis e 17 Statuto FIPAV, nonché 30, comma 2, del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, per aver partecipato, il 14.09.2011 ed 16.09.2011, presso il Palasport di Mirandola (MO), ad allenamenti organizzati dal sodalizio Volley Stadium in costanza del vincolo tesserativo con altro sodalizio (la ASD Podium Team Volley) il cui scioglimento è stato deliberato dalla Commissione Tesseramento atleti soltanto il 28.10.2011 con comunicati ufficiali, rispettivamente, n. 8 e n. 9;

VOLLEY STADIUM in persona del Presidente *pro tempore* Sig. Alberto Greco per avere, in violazione degli artt. 10 bis e 17 dello Statuto Fipav, fatto partecipare le atlete Cecilia POLTRONIERI e Gaia MANTOVANI agli allenamenti della squadra del medesimo sodalizio, tenutosi il 14.09.2011 ed il 16.09.2011 presso il Palasport di Mirandola (MO), pur risultando tali atlete vincolate con altro sodalizio (la ASD Podium Team Volley) che non aveva rilasciato il consenso;

Alberto GRECO, nella sua qualità di Presidente *pro tempore* del sodalizio Volley Stadium, per i fatti contestati al sodalizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Giurisdizionale. Alla riunione del 23 maggio 2012 nessuno compariva per gli incolpati.



Il rappresentante della Procura Federale si riportava alla relazione ex art. 72 RG concludendo per l'affermazione della responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati, chiedendo, per le atlete e il presidente la sanzione della sospensione per un mese, per la società, la multa di euro 300,00.

Il procedimento scaturisce dalla denuncia del Sig. Franco Rebuzzi, presidente della ASD Podium Team Volley, sodalizio di appartenenza delle atlete all'epoca dei fatti.

Le memorie difensive degli incolpati, presentate nei termini durante l'istruttoria della Procura Federale, sostengono la medesima linea difensiva che può essere così sintetizzata: le ragazze avrebbero partecipato agli allenamenti perché autorizzate dal loro presidente, il Sig. Franco Rebuzzi che in sede del procedimento promosso dalle stesse per lo scioglimento del vincolo si sarebbe dichiarato disponibile a lasciare disputare alle atlete il campionato giovanile Under 18 presso la Volley Stadium con facoltà di allenarsi presso detto sodalizio nelle more del giudizio pendente innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti. Gli incolpati richiama infatti quanto affermato dal Rebuzzi al punto 10 delle note difensive depositate nel procedimento dinanzi alla C.T.A. Sennonché, come bene evidenziato dal Procuratore Federale che ha istruito l'odierno procedimento disciplinare, il Rebuzzi aveva in realtà sottoposto quella disponibilità, fra l'altro in epoca antecedente alla proposizione della domanda di svincolo, alla condizione che *"le stesse fossero disponibili a disputare il doppio campionato: serie D o C con la propria società e Under 18 presso la società richiedente . . ."* Insomma, il Rebuzzi nelle sue note innanzi alla C.T.A. nel ripercorrere il rapporto con le atlete si era limitato a ricordare che, a seguito della richiesta del presidente della Volley Stadium di cederle le atlete in prestito per il campionato Under 18, aveva formulato quella proposta, che le ragazze poi non avevano accettato preferendo agire per lo scioglimento del vincolo.

Concordemente con il Sostituto Procuratore Federale, questa Commissione ritiene che anche la lettura più disattenta delle note allora prodotte dal Sig. Rebuzzi alla C.T.A. non avrebbe consentito di desumere l'asserita autorizzazione a che le tesserate del proprio



sodalizio potessero giocare in prestito presso la società Volley Stadium, soprattutto nelle more del giudizio per lo svincolo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale ritiene accertata la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati così come loro ascritta e per l'effetto dispone che venga applicata nei confronti di **Cecilia POLTRONIERI, Gaia MANTOVANI, Alberto GRECO** la sospensione da ogni attività federale per mesi UNO; **VOLLEY STADIUM** in persona del Presidente pro tempore, la multa di euro 300,00.

Roma, 31 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.